ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA -

Circolare n° 7 *Molfetta, 18 settembre 2020*

Al personale
e, p.c., Al DSGA
ATTI
ALBO

O**ggetto:** Lavoratori fragili

Con la *nota 1585 dell'11 settembre 2020*, il MinIstr ha fornito le indicazioni operative sulle procedure per l'attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione di fragilità e per il loro utilizzo.

Indicazioni generali riguardanti tutto il personale

La fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica e va individuata "*in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico*".

Spetta al lavoratore richiedere al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Il lavoratore dovrà anche fornire al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

In questa istituzione scolastica il Dirigente scolastico attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria con apposita richiesta all'INAIL. Egli fornirà all'INAIL una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Covid-19, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

A seguito della visita si potranno dare tre giudizi:
1. idoneità
2. idoneità con prescrizione
3. inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

1. *Idoneità*

Il lavoratore continuerà a svolgere o sarà reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

2. *Idoneità con prescrizioni*

L'INAIL indicherà al dirigente scolastico prescrizioni e misure di maggior tutela; ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. Il Dirigente provvederà ad adempiere a ogni tipo di indicazione suggerita.

Qualora il giudizio non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso.

3. *Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.*

L'INAIL potrà esprimere due giudizi di inidoneità temporanea:

3a. impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato

3b. impossibilità a svolgere la specifica mansione a cui è destinato il lavoratore

3a. *Impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato*

Il lavoratore è collocato in malattia. Valgono le regole contrattuali.

3b. *Impossibilità a svolgere la specifica mansione a cui è destinato il lavoratore*

Il lavoratore è collocato in malattia.

Durante l'assenza per malattia, in qualsiasi momento purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei 18 mesi di cui al comma 1 (o dei 36 mesi nei casi più gravi di cui al c. 2) dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente fragile allo svolgimento delle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione *in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta*, secondo quanto previsto dal CCNI utilizzazione inidonei del 25/6/2008, art.2 c.2 lett.a.

L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto. In caso di più richieste nella stessa istituzione scolastica, a domanda, è possibile l'utilizzazione anche in altre scuole della stessa o diversa provincia (previa intesa con il DS di quella scuola) ed anche presso l'Amministrazione periferica.

L'orario di servizio a cui è tenuto il docente utilizzato in mansioni diverse dalla docenza sarà pari a 36 ore settimanali. Inoltre, per tutta la durata dell'inidoneità al docente si applicheranno gli istituti contrattuali degli ATA, mentre continuerà a percepire lo stipendio da docente.

Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto sia di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, sia delle richieste dell'interessato, in coerenza con il PTOF hanno la priorità (a mero titolo meramente esemplificativo) quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori; o supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)